

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Provincia di Rimini

SCRITTURA PRIVATA

ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI COPISTERIA 2024/2027

ART. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro. Il presente accordo quadro ha per oggetto l'affidamento del servizio di copisteria ai prezzi di aggiudicazione, si prevedono approvvigionamenti periodici nell'arco del quadriennio, secondo quantitativi da individuarsi con precisione in sede di ordine.

La stipula dell'Accordo quadro non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno in seguito all'emanazione dei singoli ordinativi di esecuzione.

Le varianti al presente Accordo quadro sono ammesse esclusivamente allorquando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120 del D.lgs. 36/2023;

I servizi dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, elencata al successivo art. 5.

ART. 2 – Normativa di riferimento. Dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza, e in particolare:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

ART. 3 – Durata. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in quattro (4) anni dalla stipula, ovvero dalla data di consegna del servizio se antecedente, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l'importo contrattuale e le opzioni previste vengano utilizzati in un termine minore esaurendo l'importo massimo spendibile e fino al raggiungimento del medesimo.

Alla scadenza del presente Accordo, la Stazione Appaltante non potrà aggiudicare ulteriori contratti, tuttavia le condizioni del presente Accordo e le specifiche tecniche resteranno vigenti fino al termine dell'esecuzione dell'ultimo contratto applicativo.

Detta protrazione dei termini non darà alla ditta alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

ART. 4 – Contratti applicativi. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà al Comune la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "applicativi" o "discendenti") con la ditta, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi indicati ed aggiudicati in sede di gara. I contratti applicativi saranno approvati con apposite Determinazioni Dirigenziali del Responsabile del servizio. Dal momento della stipula del contratto applicativo, la ditta dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi. Non esiste un numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti, che non dovrà superare il limite definito dall'art. 5 del presente Accordo; parimenti, il Comune non garantisce un numero di contratti applicativi o un quantitativo minimo di servizio da attivare nel periodo considerato.

Le attività di cui all'Accordo Quadro non sono affidate alla ditta in esclusiva e, pertanto, il Comune, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Professionista medesimo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

ART. 5 - Condizioni generali. La ditta, preso atto della natura delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad eseguirle a regola d'arte nel rispetto di quanto previsto nella documentazione sotto elencata, nell'offerta qualitativa presentata in sede di gara, nonché in tutte le norme di legge e disposizioni in materia vigenti e che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

Il contraente dovrà effettuare le seguenti prestazioni:

Tempi di consegna del materiale a giorni (tre) dal momento del ritiro che viene effettuato direttamente presso il comune di Bellaria Igea Marina dal personale della società aggiudicataria.

La società aggiudicataria dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Comune non assume nessun obbligo nei confronti della ditta se non quello del rispetto delle condizioni previste nei contratti applicativi.

Tutti gli appalti oggetto del presente Accordo saranno affidati e specificati di volta in volta alla ditta, con la stipula di appositi contratti applicativi.

La società aggiudicataria non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché il Comune non aggiudicherà e sottoscriverà i contratti applicativi.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle prestazioni, queste dovranno essere svolte alle condizioni di cui al presente atto e dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente allegate.

I singoli contratti applicativi prevedono, nello specifico, le prestazioni di cui all'art. 7, da cui vanno decurtati i ribassi percentuali offerti in sede di procedura di affidamento.

La società aggiudicataria svolgerà gli incarichi in stretto contatto con il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione, individuato nella persona dell' Arch. Adele Mancini, dalla quale riceverà le necessarie istruzioni e linee guida alle quali dovrà attenersi.

La società aggiudicataria dovrà interfacciarsi con le altre figure professionali eventualmente incaricate dall'Amministrazione.

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D. Lgs. n. 36/2023, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 66/2017, dalla L.R. n. 26/2001 e dalla L. n. 104/1992 e da tutta l'altra normativa vigente in materia.

ART. 6 - Importo dell'Accordo. L'importo dell'Accordo Quadro ammonta a € **28.000,00** (Euro ventottomila/00), al netto di IVA, ed è comprensivo del rimborso spese, oneri da interferenza lavorativa pari a 0.

L'importo massimo di cui al precedente comma rappresenta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 120 c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, la soglia massima di modifica contrattuale attivabile dal RUP durante il periodo di efficacia. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento della soglia massima che è meramente presuntiva. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno affidati con specifici contratti applicativi aggiudicati dal Comune.

I prezzi applicati saranno quelli di aggiudicazione della gara, non sono ammessi accordi al rialzo per qualsiasi ragione. Il prezzo in base al quale verrà aggiudicato l'appalto si intende accettato dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza e congruità, a proprio rischio, ed è, quindi, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità. Il Prezzo è da considerarsi onnicomprensivo e riguarda il costo di tutti i servizi nella loro interezza.

ART. 7 - Termine per le prestazioni. La ditta dovrà espletare le prestazioni professionali riportate nei singoli contratti applicativi in accordo con il Responsabile del Procedimento.

ART. 8 - Ritardi e penali. I termini di cui all'art. 9 sono da considerarsi inderogabili ed essenziali in relazione alle necessità di ultimazione della stessa opera pubblica, per cui ogni ritardo comporterà, salvo i casi di concessione di proroga per forza maggiore e per giustificati motivi, l'applicazione di una penale computata in ragione del 1% dell'onorario complessivo per ogni settimana di ritardo, da trattenere sul saldo del compenso.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni trenta (30), l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il Professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese. Il Professionista, in caso di particolari impedimenti ovvero di motivazioni imprevedute ed imprevedibili, potrà richiedere adeguate proroghe per ognuno dei termini indicati all'art. 9.

ART. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari), la ditta si impegna a comunicare al Comune di Bellaria-Igea Marina gli estremi del Conto Corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla commessa, indicando altresì i nominativi delle persone autorizzate ad operare sul suddetto conto.

la ditta dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii; dichiara inoltre di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comune di Bellaria-Igea Marina ed alla Prefettura di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 - Codice di comportamento. La società aggiudicataria è tenuto, nell'esecuzione del contratto, ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del Comune di Bellaria-Igea Marina, per quanto compatibili, gli obblighi imposti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio.

ART. 11 - Cessioni e subappalti. Il presente accordo non può essere ceduto a terzi a pena di nullità (art. 105 comma 1 del Codice). Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

ART. 12 – Controversie. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, come i singoli contratti applicativi, sarà competente il Foro di Rimini. É esclusa competenza arbitrale.

ART. 13 - Domicilio legale. Agli effetti del presente contratto il Comune elegge il suo domicilio legale presso la residenza comunale, la società presso la sede legale di _____ via ____ n.

ART. 14 – Spese. Tutte le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico della ditta incaricata.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Si da atto che l'Imposta di Bollo è stata assolta in forma virtuale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 642/1972, nell'importo di € _____ versata dalla ditta con F24 in data _____ a favore dell'Agenzia delle Entrate di Rimini tramite _____

ART. 15 - Trattamento dei dati personali. Il Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia.

ART. 16 - Clausola finale. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti applicativi (o di parte di essi) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dai contratti applicativi.

In quanto atto esecutivo dell'Accordo Quadro, valgono per il singolo contratto applicativo tutte le clausole, senza eccezione alcuna, di cui all'Accordo sottoscritto, per cui, per quanto non espressamente modificato o

integrato con il singolo contratto applicativo, rimangono pienamente valide ed efficaci tra le parti le clausole dell'Accordo Quadro.

In caso di contrasti, le previsioni dell'Accordo prevalgono su quelle dei contratti applicativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

* * * *

Atto fatto, letto e sottoscritto digitalmente tra le parti, in segno di integrale accettazione senza riserve.

LA SOCIETA'

(_____)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 21)

IL COMUNE

Il Dirigente

(Arch. Adele Mancini)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 21)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del C.C., le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articoli: art. 5 Condizioni generali, art. 10 Ritardi e penali, art. 11 Garanzie e coperture assicurative, art. 12 Proprietà degli elaborati, art. 14 Variazioni alle prestazioni richieste, art. 16 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, art. 17 Codice di comportamento, art. 18 Cessioni e subappalti, art. 19 Controversie, art. 20 Domicilio legale, art. 21 Spese, art. 23 Clausola finale.

LA SOCIETA'

(_____)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 21)

IL COMUNE

Il Dirigente

(Arch. Adele Mancini)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 21)